



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 DEL 27/01/2022

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2022. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

L'anno duemilaventidue, addì ventisette, del mese di Gennaio dalle ore 19:26, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE

| COGNOME E NOME | PRESENTE | COGNOME E NOME | PRESENTE |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| LOIRA NICOLA | SI | CATALINI GIUSEPPE | SI |
| CIABATTONI CATIA | SI | BISONNI RENATO | SI |
| COSSIRI ANTONELLO | -- | BRAGAGNOLO FABIO | SI |
| CLEMENTI GIACOMO | SI | PETROZZI RENZO | SI |
| BONANNO ROBERTA | SI | DEL VECCHIO CARLO | -- |
| PASQUINI STAMURA | SI | VITTURINI MARIA LINA | SI |
| AMOROSO MARISA | SI | COLELLA FRANCESCO | SI |
| LANCIOTTI CARLOTTA | SI | SENZACQUA FABIO | SI |
| COGNIGNI SARA | -- | | |

Presenti n° 14 Assenti n° 3

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

GRAMEGNA TOTA FRANCESCO, BALDASSARRI ELISABETTA, VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa STELLA MARIA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

4) Imposta municipale propria anno 2022: determinazione aliquote e detrazioni.

Discussione ed interventi così come riportato al punto 3) dell'o.d.g.

Il Presidente, dato atto quindi che la votazione avverrà per appello nominale ex art. 60 comma 3 del regolamento del consiglio comunale pone in votazione il punto ottenendo il seguente risultato. Durante la votazione si assenta la consigliera Pasquini; i presenti pertanto sono 13

| N. | CONSIGLIERI | Favorevole, Contrario , Astenuto, Assente |
|----|----------------------|---|
| 1 | Loira Nicola | favorevole |
| 2 | Ciabattoni Catia | favorevole |
| 3 | Cossiri Antonello | assente |
| 4 | Clementi Giacomo | favorevole |
| 5 | Bonanno Roberta | favorevole |
| 6 | Pasquini Stamura | assente |
| 7 | Amoroso Marisa | favorevole |
| 8 | Lanciotti Carlotta | favorevole |
| 9 | Cognigni Sara | assente |
| 10 | Catalini Giuseppe | favorevole |
| 11 | Bisonni Renato | favorevole |
| 12 | Bragagnolo Fabio | astenuto |
| 13 | Petrozzi Renzo | favorevole |
| 14 | Del Vecchio Carlo | assente |
| 15 | Vitturini Maria Lina | astenuto |
| 16 | Senzacqua Fabio | astenuto |
| 17 | Colella Francesco | astenuto |

Su 13 consiglieri presenti:

Favorevoli 9

Contrari 0

Astenuti 4

Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Generale, il Presidente ne proclama il risultato: **approvata.**

Dopo il voto rientra la consigliera Pasquini, i presenti sono di nuovo 14.

Viene quindi posta in votazione, che avverrà per appello nominale, la immediata eseguibilità della deliberazione che viene approvata con il seguente risultato:

| N. | CONSIGLIERI | Favorevole, Contrario , Astenuto, Assente |
|-----------|----------------------|--|
| 1 | Loira Nicola | favorevole |
| 2 | Ciabattoni Catia | favorevole |
| 3 | Cossiri Antonello | assente |
| 4 | Clementi Giacomo | favorevole |
| 5 | Bonanno Roberta | favorevole |
| 6 | Pasquini Stamura | favorevole |
| 7 | Amoroso Marisa | favorevole |
| 8 | Lanciotti Carlotta | favorevole |
| 9 | Cognigni Sara | assente |
| 10 | Catalini Giuseppe | favorevole |
| 11 | Bisonni Renato | favorevole |
| 12 | Bragagnolo Fabio | favorevole |
| 13 | Petrozzi Renzo | favorevole |
| 14 | Del Vecchio Carlo | assente |
| 15 | Vitturini Maria Lina | astenuto |
| 16 | Senzacqua Fabio | astenuto |
| 17 | Colella Francesco | astenuto |

Su 14 consiglieri presenti:

favorevoli 11

contrari 0

astenuti 3

Vista la Legge n. 160/2019 che istituisce la Nuova IMU (Imposta Municipale Propria) e abolisce l'Imposta Unica Comunale, di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 in relazione alle disposizioni inerenti l'IMU e la TASI, prevedendone l'unificazione in un'unica forma di

prelievo;

Visto in particolare l'art.1, comma 780, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale prevede che: "A decorrere dal 1° gennaio 2020 sono abrogati: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter e 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 6 dicembre 2011, n. 214 (*omissis*);

Vista la Legge 234 del 30 dicembre 2021 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

Visto il DL 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2021 n. 215;

Visto il "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 maggio 2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30 marzo 2021 ad oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) 2021 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *"le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi"*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.L.gs 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Considerato che l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i., fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che i termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30/12/2021 con il quale si dispone il differimento al 31 marzo 2022 del termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali;

Preso atto che, in materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1, commi 748-754, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, ha fissato, le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9 (comma 748);
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale (comma 750);
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli (comma 752);
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato (comma 753);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili (comma 754).

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria, sulla base della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ai comuni sono state concesse le seguenti facoltà di manovra sulle aliquote:

- variare in aumento l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,1 percentuali o diminuirla fino all'azzeramento (comma 748);
- variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale fino all'azzeramento (comma 750);
- variare in aumento l'aliquota di base dei terreni agricoli sino a 0,3 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 752);
- variare in aumento l'aliquota di base delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino al limite dello 0,76% (comma 753);
- variare in aumento l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,2 punti percentuali o in diminuzione fino all'azzeramento (comma 754);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 740 della Legge n. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale, come definita dalla lettera b) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta e che, ai sensi della successiva lettera c) del comma 741, l'Imposta Municipale Propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal DM Infrastrutture 22.04.2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24.06.2008, adibiti ad abitazione

principale;

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D.Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato, altresì, che i Comuni possono, nell'ambito della propria potestà regolamentare, considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata a una sola unità immobiliare (art. 1, comma 741, lett.c), Legge 27 dicembre 2019, n. 160) e che il Comune di Porto San Giorgio ha esercitato tale facoltà all'art. 11 del vigente regolamento IMU;

Considerato che la Legge di Bilancio 2020 ha confermato alcune delle casistiche della previgente disciplina in materia di IMU e più precisamente:

- l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- la riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzino come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso Comune, nonché vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente. In caso di morte del comodatario, tale beneficio si estende al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;
- la riduzione al 75 per cento dell'imposta, determinata secondo l'aliquota stabilita dal comune, per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431

e che la stessa Legge ha stabilito anche che *“a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU”*;

Preso atto, infine:

- che la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” , in ossequio al principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali, all'art. 1 comma 48 ha previsto, tra l'altro, che *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà*
- che la Legge 30 dicembre 2021 n. 234, legge di Bilancio per il 2022, all'art. 1 comma 743, introducendo un'eccezione alla misura agevolativa appena sopra richiamata, prevede per il solo

anno 2022 la riduzione al 37,50% dell'aliquota IMU dovuta sull'unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d'uso posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia;

Considerato poi, che l'Italia è stata destinataria della procedura di infrazione 2018/4141 avviata dall'UE per violazione del principio di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali richiamato in precedenza, si ritiene opportuno eliminare l'aliquota agevolata prevista fino allo scorso anno (0,60 per cento) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso, dato che tale previsione potrebbe creare una discriminazione in termini di agevolazioni in materia fiscale tra cittadini aventi nazionalità differenti;

Visto lo schema di Bilancio 2022/2024, in fase di predisposizione, che prevede in parte entrata lo stanziamento relativo all'IMU ordinaria;

Ritenuto, pertanto, di deliberare le aliquote e le detrazioni per l'esercizio 2022 con l'obiettivo di stabilizzare le entrate correnti per assicurare la copertura delle spese e l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza anche ai fini del pareggio e degli equilibri di bilancio;

Preso atto che, ai sensi del comma 757, art. 1, Legge 27 dicembre 2019, n. 160, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente di elaborare il prospetto delle aliquote, il quale forma parte integrante della delibera stessa e che la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre effetti;

Rilevato, tuttavia, che alla data di approvazione della presente delibera non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con il quale sono stabilite le modalità di elaborazione e successiva trasmissione del prospetto stesso e vista la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;

Preso atto quindi, che in attesa di diverse disposizioni e nella necessità di approvare le aliquote entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, anche quest'anno la modalità di approvazione delle tariffe IMU sarà quella tradizionale;

Visto il comma 767, art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, secondo il quale *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente"*;

Considerato che in merito alla pubblicazione di cui al punto precedente della presente delibera si seguiranno le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/7/2021 di cui alla risoluzione MEF n. 7/DF del 21/9/2021;

Dato atto che la presente proposta verrà sottoposta all'esame della competente Commissione Consiliare;

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- o il parere di regolarità tecnica del Funzionario Responsabile-Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Tributi – Entrate, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- o il parere di regolarità contabile del Dirigente del Settore Servizi Economici e Finanziari, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE

1. di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2022 le aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU), come di seguito specificato:

| | |
|--|--|
| <p><u>0,6 PER CENTO</u></p> <p><u>DETRAZIONE</u></p> | <p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (cat. catastali A/1, A/8 E A/9) AUMENTATA DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE DI CUI AL COMMA 748 L.160/2019 (0,5%)</p> <p>Ai sensi del comma 740, art. 1, della Legge di Bilancio 2020, il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>È considerata, altresì, abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in</p> |
|--|--|

| | |
|------------------------------|---|
| | attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. |
| <u>1,06 PER CENTO</u> | ALiquota di base di cui al comma 754, art. 1, della legge n. 160/2019 (0,86%) Aumentata di 0,20 punti percentuali |
| <u>0,6 PER CENTO</u> | <p>DIMINUZIONE DI 0,26 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALiquota base di cui al comma 748 L.160/2019 (0,86%)</p> <p>Tale aliquota si applica a favore dei possessori di immobili ad uso abitativo (comprese le pertinenze) che vengono locati mediante la stipula di un contratto a canone "concordato", formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2 , comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui, tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano la propria residenza (l'imposta così determinata si riduce del 25% art. 1, comma 760, della Legge n. 160/2019), secondo quanto previsto dall'art. 4 Legge 431/98, dal DM Infrastrutture e Trasporti del 16.01.2017 e dall'accordo territoriale per la stipula dei contratti a canone di locazione concordato;</p> |
| <u>0,96 PER CENTO</u> | <p>AUMENTO DI 0,10 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALiquota base di cui al comma 754 L.160/2019 (0,86%)</p> <p>Tale aliquota si applica:</p> <p>1) a favore di possessori di immobili (con relative pertinenze) con contratto regolarmente registrato, per il periodo di effettiva locazione;</p> <p>2) unità immobiliari ad uso abitativo, con relative pertinenze, date in comodato gratuito a parenti in linea retta di primo grado (comodato NON registrato) che la utilizzino quale abitazione principale da almeno anni tre.</p> <p>3) alle unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda al massimo due unità abitative nello stesso comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato (di cui una adibita a propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Questo beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori (art. 1, comma 747, Legge di Bilancio 2020). <u>In questo caso, la base imponibile è ridotta del 50 per cento;</u></p> <p>4) aree edificabili;</p> <p>5) ulteriori pertinenze di abitazione principale.</p> |

| | |
|----------------------------------|---|
| <u>0,97 PER CENTO</u> | AUMENTO DI 0,11 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE DI CUI AL COMMA 754 L.160/2019 (0,86%) |
| <u>0,96 PER CENTO</u> | ALIQUOTA PER I TERRENI AGRICOLI AUMENTATA DI 0,20 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ALIQUOTA BASE DI CUI AL COMMA 752 - L. 160/2019 (0,76%) |

Tale aliquota si applica per le seguenti unità immobiliari:

1. categoria catastale A10
2. categoria catastale C 01
3. categoria catastale C 03
4. categoria catastale D ad **esclusione della categoria D05 alla quale viene applicata l'aliquota ordinaria del 1,06 per cento.**

3. di rilevare che ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. c), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono considerate abitazioni principali (a tal fine si ricorda che il possesso dell'abitazione principale non costituisce più presupposto dell'imposta):
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - ad un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1, del D. Lgs 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni di dimora abituale e della residenza anagrafica;
4. di rilevare, altresì, che il Comune con Regolamento ha stabilito di considerare assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da **anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 27 dicembre 2019, n.160);
5. di rilevare che a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti IMU;

6. di eliminare l'aliquota agevolata prevista fino allo scorso anno (0,60 per cento) per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che l'abitazione non risulti locata o data in comodato d'uso, nel rispetto del principio comunitario di non discriminazione in materia di agevolazioni fiscali;
7. di dare atto che il gettito stimato proveniente dal tributo di cui alla presente proposta di deliberazione risulta previsto nello schema di bilancio di previsione per l'anno 2022/2024 in fase di predisposizione;
8. di dare atto che la deliberazione derivante dalla presente proposta produce effetti, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n.160, dal 1° gennaio 2022;
9. di inserire la deliberazione conseguente la seguente proposta nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro il termine del 14 ottobre affinché venga pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre, dando atto che alla data di approvazione della suddetta non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze con cui sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del prospetto delle aliquote di cui al comma 757 art. 1 della legge 160/2019;
10. di richiamare la Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020, secondo la quale, per l'anno 2020 e fino all'adozione del suddetto decreto, la trasmissione della delibera di approvazione delle aliquote IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale;
11. di pubblicare la deliberazione conseguente la presente proposta, con tutti i suoi allegati:
 - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
 - all'Albo Pretorio del Comune;
12. di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta, con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal DL n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 e s.m.e.i. nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 16 del 28.10.2020.

Il Presidente del Consiglio comunale e il Segretario generale assistono alla seduta dalla sede Municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione G.C. n.41 del 21.4.2021 con la quale l'Amministrazione ha approvato la dotazione organica apportando sostanziali modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- il decreto del Sindaco n.28 dell'11.11.2021 di conferimento e conferma degli incarichi dirigenziali in corso;
- i provvedimenti di conferimento incarico di posizione organizzativa:
 - n.8 del 29.4.2020 - P.O.A. Servizio Autonomo di Polizia Locale (2.5.20 – 31.12.21);
 - n.718 del 12.5.2021 - P.O. inserita nel II Settore, Servizio "Gestione delle Entrate, tributi" (1.6.21 – 31.12.22);
 - n.830 del 31.5.2021 - P.O. inserita nel IV Settore, Servizi "Demanio, Cimitero e Ambiente" e "Lavori Pubblici e Manutenzioni" (1.6.21 – 30.05.22);
 - n.10 del 4.6.2021 - P.O. inserita nel III Settore, "Direttore di Farmacia" (1.6.21 – 31.12.22), in comando presso la SGDS srl;

Richiesti e formalmente acquisiti i pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

Per le ragioni espresse in premessa;

con voti favorevoli 9 , contrari 0, astenuti 4 (Bragagnolo, Vitturini, Senzacqua, Colella) resi nelle forme di legge e di Statuto;

DELIBERA

di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere nel merito, con separata votazione e con il seguente risultato

voti favorevoli 11, contrari 0, astenuti 3 (Vitturini, Senzacqua, Colella)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2566 del 15/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **BRACALENTE CATERINA** in data **14/01/2022**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta **n.ro 2566 del 15/12/2021** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **14/01/2022**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott.ssa STELLA MARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 411

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **MARZAN BARBARA** attesta che in data **18/02/2022** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **MARZAN BARBARA il 18/02/2022**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..